



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La fruizione del regime patent box in caso di interruzione del consolidato fiscale nazionale  
Il rimborso Iva nell'ambito dell'acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici  
Il conferimento di partecipazioni in società non partecipate interamente dal conferente

**GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

L'irrelevanza dello status del creditore/debitore ai fini della rettifica dell'imposta

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

L'applicazione della disciplina delle società di comodo in caso di affitto di azienda  
La mancata applicazione del principio di cassa ai compensi reversibili  
La rigidità del principio di competenza per la deducibilità dei costi

**GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'esercizio del diritto di rimborso in caso di sequestro preventivo

## La fruizione del regime *patent box* in caso di interruzione del consolidato fiscale nazionale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 ottobre 2020, n.498

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. *patent box*), di cui all’art.1, commi da 37 a 45, legge del 23 dicembre 2014, n.190. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di interruzione di un consolidato nazionale, che ha firmato un accordo di *ruling* nel 2020 per i periodi d’imposta 2015-2019, cui una società partecipava in qualità di controllata, seguita dall’instaurazione di un nuovo consolidato, in cui la medesima assume il ruolo di capogruppo, è possibile,

- per il 2019, fruire dell’agevolazione direttamente nel modello Redditi SC 2020;
- per il 2018, presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 30 novembre 2020 e l’eventuale credito emergente potrà essere utilizzato subito in compensazione;
- per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo per il *patent box*, la società può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale relative a tali anni d’imposta, al fine di far emergere la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all’ex consolidato.

Tuttavia, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, tale credito non può essere ceduto ex art.43-ter del dpr 29 settembre 1973, n.602, poiché, non solo il consolidato si è interrotto, ma la società ex consolidante non risulta più parte del gruppo e, pertanto, mancano le condizioni richieste dalla norma per effettuare il trasferimento del credito.

[torna su](#)

## Il rimborso Iva nell’ambito dell’acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 22 ottobre 2020, n.497

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, in quanto beni non integrati con il suolo, costituiscono beni strumentali ammortizzabili e, di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto, incluse le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile ai sensi degli artt.30, comma 2, lett.c) e 38-bis, comma 2, del Decreto Iva, al ricorrere delle condizioni indicate dalle norme.

[torna su](#)

## Il conferimento di partecipazioni in società non partecipate interamente dal conferente

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 ottobre 2020, n.483

L’Agenzia delle entrate, in materia di scambio di partecipazioni, ha chiarito che, il regime fiscale di realizzo controllato, di cui all’art.177, comma 2-bis del Tuir, può trovare applicazione solo con riguardo a singoli conferimenti che abbiano per oggetto partecipazioni con i requisiti di qualificazione richiesti dalla norma a favore di società che, dopo il conferimento, risultino interamente partecipate dal singolo conferente. Infatti, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, il regime delineato dal citato comma 2-bis, attribuisce rilevanza esclusivamente all’oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente, non risultando applicabile nei casi in cui il conferimento venga eseguito in favore di società che non risultino interamente partecipate dal conferente.

[torna su](#)

## L'irrelevanza dello *status* del creditore/debitore ai fini della rettifica dell'imposta

*Corte di Giustizia – Sentenza del 15 ottobre 2020, causa C-335/19*

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l'Imposta non può gravare sul creditore insoddisfatto, che ha il diritto di ridurre la base imponibile per recuperare quanto anticipato all'erario, né beneficiare il debitore insolvente, obbligato alla restituzione della detrazione operata. Pertanto, conclude la Corte, l'art.90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell'Iva alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell'Iva e non sia sottoposto a procedura d'insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato quale soggetto passivo Iva.

[torna su](#)

## L'applicazione della disciplina delle società di comodo in caso di affitto di azienda

*Corte di Cassazione – Sentenza del 22 ottobre 2020, n.23165*

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, l'affitto d'azienda, in luogo della gestione diretta, non rappresenta una causa sufficiente ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, di cui all'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, la scelta di dare in affitto e di non gestire autonomamente l'azienda e la determinazione di un canone di affitto inadeguato, rappresentano una scelta imprenditoriale e non una situazione obbligata e ineludibile, sufficiente a giustificare l'impossibilità di realizzare ricavi e reddito minimi.

[torna su](#)

## La mancata applicazione del principio di cassa ai compensi reversibili

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 ottobre 2020, n.22479*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, i compensi c.d. reversibili, corrisposti, nell'ambito di un gruppo societario, da una società per l'attività di amministratore prestata dai dipendenti e/o dai collaboratori coordinati e continuativi di un'altra società del gruppo, sono deducibili dalla società amministrata nell'esercizio di competenza e non nell'esercizio in cui vengono corrisposti. Infatti, conclude la Suprema Corte, la società amministrata non versa alcun compenso all'amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest'ultima un corrispettivo per l'utilità ricevuta, non rendendosi applicabile la disposizione di cui all'art.95, comma 5 del Tuir.

[torna su](#)

## La rigidità del principio di competenza per la deducibilità dei costi

*Corte di Cassazione – Sentenza dell'8 ottobre 2020, n.21667*

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, l'attuale formulazione dell'art.109, commi 1 e 2 del Tuir, ai sensi del quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spese sostenuta, né tantomeno consente la deduzione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente scegliere il periodo in cui registrare le passività, dal momento che l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione.

·  
[torna su](#)

## L'esercizio del diritto di rimborso in caso di sequestro preventivo

*Commissione Tributaria Regionale di Lecce – Sentenza del 9 ottobre 2020, n.2039*

La Commissione Tributaria Regionale di Lecce, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.c) del Decreto Iva, anche se sottoposto a sequestro preventivo di cui all'art.321 del codice di procedura penale. Infatti, conclude la Commissione, il meccanismo di neutralità dell'imposta verrebbe meno ove fosse negato il rimborso dell'Iva assolta dal contribuente, sottoposto a sequestro preventivo e dunque impossibilitato ad esercitare il diritto di detrazione.

·  
[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)